



# CITTA' DI SARZANA

PROVINCIA DELLA SPEZIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N° 22 DEL 26/01/2006

**OGGETTO:** disposizione taglio siepi, rami ed alberi sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade pubbliche o di uso pubblico.

## II COMANDANTE

**Preso atto** delle precise direttive pervenute dall'Amm.ne Com.le in merito all'oggetto;

**Rilevato** che ai bordi delle strade pubbliche, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitando l'uso dei marciapiedi ai pedoni ostacolano la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;

**Precisato** che presso curve e incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni devono elevarsi per estendersi in modo tale da non recare nuocimento alla visibilità e alla sicurezza stradale;

**Ritenuto** che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

**Visti** il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 (C.d.S.) Titolo II "Della costruzione e tutela delle strade" nonché il Reg.to di Esecuzione del C.d.S. D.P.R. 16/12/92 n° 495 Titolo II "Costruzione e tutela delle strade";

## DISPONE

- 1) Ai proprietari degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, la potatura delle siepi ed il taglio dei rami, alberi ed arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal Codice della strada per la loro messa a dimora. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

## MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.



## SANZIONI

I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi del C.d.S. (D. Lgs. 30/11/1992 n°285) Titolo II "Della costruzione e tutela delle strade" Capo I "Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche" in relazione al Reg.to di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n°495) Titolo II "Costruzione e tutela delle strade, Capo I "Attività di tutela delle strade e fasce di rispetto". Le violazioni commesse comporteranno oltre alle sanzioni amm.ve pecuniarie previste anche l'applicazione di diritto della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a spese dei trasgressori secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo III C.d.S.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre di adottare ogni legittimo ed ulteriore provvedimento idoneo al ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione stradale.

**Il Corpo di Polizia Municipale e gli Ufficiali/Agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente atto.**

Il Comandante  
(F. Filattiera)

10